

Atto costitutivo dell'Associazione **TARTUFICOLTURA E AMBIENTE** valevole per tutti i residenti nel territorio nazionale.

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE

E' costituita un'Associazione non riconosciuta senza fini di lucro denominata **TARTUFICOLTURA E AMBIENTE**, in seguito denominata Associazione, con sede presso Confagricoltura Bologna, in Via Tosarelli, n. 155, Villanova di Castenaso (BO).

ARTICOLO 2 - SCOPI

TARTUFICOLTURA E AMBIENTE ha lo scopo di promuovere e divulgare la conoscenza del tartufo e di tutte le problematiche ed opportunità ad esso connesso, nonché di tutelare gli interessi degli operatori del settore. In particolare:

- cura l'aggiornamento tecnico e professionale;
- cura la promozione di iniziative legislative regionali e nazionali, tendenti ad incentivare e difendere l'attività di tartuficoltura su suoli privati e pubblici stante l'importanza del prodotto;
- promuove lo studio e la sperimentazione sulle modalità di conduzione delle tartufoie;
- organizza la raccolta e lo scambio delle informazioni tra i soci, dando agli stessi idonea assistenza, per ogni esigenza relativa alla produzione e gestione delle tartufoie;
- pubblicizza l'attività e promuove idonee forme organizzate per la commercializzazione del prodotto;
- svolge qualsiasi altra attività che sia connessa a quelle sopra elencate nonché compie ogni altro atto avente per oggetto il perseguimento di tali finalità.

Per sostenere le suddette finalità verrà costituito un apposito comitato tecnico scientifico, nominato dal C.d.A. dell'associazione.

ARTICOLO 3 - SOCI

Possono aderire all'associazione i tartuficoltori singoli e/o associati presenti nel territorio nazionale. Possono altresì farne parte tecnici del settore di riconosciuta professionalità.

Possono far parte dell'Associazione:

- gli Enti promozionali del settore;
- tutti coloro che hanno interesse ad approfondire le tematiche del rapporto tra tartufo ed ambiente;
- i ristoratori che non utilizzano gli aromi artificiali ed i tartufi non ammessi al commercio.

ART.4 - OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI

L'appartenenza a **TARTUFICOLTURA E AMBIENTE** comporta l'obbligo per i Soci di:

- a) osservare il presente statuto;
- b) versare regolarmente la quota annua sociale;
- c) uniformarsi alle deliberazioni ed alle direttive della Associazione
- d) non intraprendere iniziative in contrasto con le finalità statutarie ed i deliberati associativi;
- e) tenere una condotta improntata a serietà e correttezza.

L'appartenenza a **TARTUFICOLTURA E AMBIENTE** comporta per i Soci i seguenti diritti:

- a) partecipazione alle assemblee ordinarie e straordinarie ed a tutte le altre attività programmate;
- b) collaborazione ed assistenza, da parte dei consiglieri e dei loro delegati, nei limiti della disponibilità, nelle attività e nei compiti previsti dal presente statuto.

c) avvalersi dell'attività dell'Associazione nonché dei servizi messi a disposizione dei soci dalla stessa.

ARTICOLO 5

La durata della associazione è fissata in anni 20, e potrà essere interrotta anticipatamente su delibera dell'assemblea straordinaria con il voto favorevole di tutti i soci presenti e rappresentati.

ARTICOLO 6

Sulla ammissione dei soci delibera il Consiglio di Amministrazione entro due mesi dalla domanda, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti dall'articolo 3.

ARTICOLO 7

I soci, all'atto dell'ammissione, dovranno versare la quota sociale annuale nella misura deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 8

Le deliberazioni relative alle richieste di recesso, alle esclusioni o alle pronunce di decadenza dei soci saranno comunicate per lettera raccomandata entro 30 giorni dalla loro assunzione.

ARTICOLO 9

Gli organi statutari della Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio di Amministrazione composto da 5 a 7 consiglieri;
- c) Il Presidente;
- d) Il Tesoriere;
- e) il Collegio dei Sindaci Revisori, in numero di tre che nomina un Presidente.

ARTICOLO 10

L'Assemblea Ordinaria sarà convocata ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, quella Straordinaria ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo riterrà opportuno o nei casi previsti dalle norme vigenti.

ARTICOLO 11

La convocazione dell'Assemblea sarà comunicata con lettera o fax o e-mail con conferma di lettura, almeno 15 giorni prima di quello fissato per la adunanza e dovrà indicare il luogo, l'ora e la data di convocazione e della stessa sarà data ampia pubblicizzazione; tale termine potrà essere ridotto a 5 giorni per motivi di urgenza.

ARTICOLO 12

Ogni socio ha diritto ad un voto e può delegare per iscritto, anche in calce all'avviso, un altro socio a rappresentarlo in Assemblea.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

ARTICOLO 13

Per la validità delle assemblee valgono in ogni caso le norme di legge che riguardano le Associazioni.

L'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria in prima convocazione delibera validamente con la maggioranza prevista dalle vigenti leggi; in seconda convocazione potrà deliberare validamente sull'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

Le assemblee saranno presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza, da un Vice Presidente. Il Presidente dell'Assemblea costaterà la sua legale costituzione e nominerà un Segretario, anche non socio, insieme con il quale stilerà e firmerà il verbale dell'adunanza.

ARTICOLO 14

Le votazioni si fanno per alzata di mano; dovranno farsi per appello nominale o per scrutinio segreto quando ne faccia richiesta anche un singolo socio presente. Si ritengono approvate le proposte che ottengono la maggioranza assoluta dei votanti esclusi coloro che eventualmente si astenessero dal voto.

ARTICOLO 15

I consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

ARTICOLO 16

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri direttivi e deliberativi per il raggiungimento degli scopi sociali e per quanto ad esso demandato dall'Assemblea.

In particolare spetta al Consiglio:

- 1) redigere i bilanci e le relazioni, sottoponendoli per il parere al Collegio Sindacale ed all'Assemblea dei soci per l'approvazione;
- 2) approvare i piani tecnici finanziari, con i relativi regolamenti, per il raggiungimento degli scopi statutari;
- 3) ratificare gli atti adottati dal Presidente e dall'Ufficio di Presidenza nel caso di necessità ed urgenza e deliberare sulle liti attive e passive;
- 4) deliberare su quanto occorre al normale funzionamento dell'Associazione in relazione alle sue finalità;
- 5) deliberare sulla ammissione di nuovi soci e formulare le proposte di esclusione dei soci membri;
- 6) compiere tutti gli atti sia di straordinaria che di ordinaria amministrazione che non siano demandati all'assemblea;
- 7) nominare il Presidente e due Vice-Presidenti scelti nel suo seno, oltre il tesoriere;
- 8) assumere il personale necessario per il funzionamento dell'Associazione.

ARTICOLO 17

Il Presidente può nominare un segretario che partecipa ai lavori di tutti gli Organi ma non fa parte dell'Ufficio di Presidenza.

Egli riunisce il Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga necessario, oppure su richiesta del Collegio dei Sindaci o di almeno 1/3 dei consiglieri.

La convocazione è effettuata con avviso da inviarsi almeno quindici giorni prima dell'adunanza; in caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata anche con un solo giorno di preavviso, telefonicamente.

Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza di almeno un terzo dei consiglieri, compreso il Presidente o un Vice-Presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità delle votazioni prevale il voto di chi presiede. In caso di parità ogni deliberazione è inserita a verbale ed è sottoscritta dal Presidente o da un vice Presidente e dal Segretario della riunione.

ARTICOLO 18

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione; i Vice-Presidenti ed il Tesoriere, sono eletti dai membri del Consiglio di Amministrazione, restano in carica per la durata dello stesso Consiglio e sono rieleggibili.

In assenza o impedimento del Presidente, un Vice-Presidente appositamente indicato, ha tutti i poteri e doveri di questi.

In particolare il Presidente:

- a) rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi, sia in sede amministrativa che giudiziaria;
- b) vigila sull'attività della Associazione in ogni settore;
- c) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e l'Assemblea dei soci;
- d) promuove lo studio di quanto deve formare oggetto di deliberazione;
- e) attua le deliberazioni consiliari ed esercita le funzioni, particolarmente delegategli dal Consiglio e dall'Assemblea;
- f) esercita tutte le funzioni che formeranno oggetto di delega da parte del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 19

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti; Il Collegio Sindacale nomina un Presidente che partecipa ai lavori dell'Ufficio di Presidenza, senza diritto di voto.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Sindaci deve controllare la regolare tenuta del libro cassa, accertare (almeno ogni anno finanziario) la consistenza della stessa e verificare i documenti di entrata e di uscita e la legalità delle deliberazioni prese dall'Assemblea. Deve inoltre verificare l'esattezza del bilancio consuntivo annuale e riferire in merito, per iscritto, all'assemblea annuale dei soci.

ARTICOLO 20

Il Patrimonio sociale dell'Associazione è costituito:

- a) dal versamento dei soci;
- b) da eventuali contributi e donazioni versati da Enti e/o da privati.

ARTICOLO 21

Hanno diritto di voto nell'Assemblea solo i soci che abbiano già versato la quota annua sociale al momento dell'Assemblea.

La quota annua sociale viene determinata ogni anno entro la data di approvazione del bilancio dal Consiglio di Amministrazione, considerando comunque una quota minima di almeno Euro 20,00. Il socio che non versa la propria quota sociale sarà automaticamente escluso dalla qualifica di socio e potrà essere riammesso solo al momento in cui avrà provveduto al pagamento delle quote dovute anche per gli anni precedenti.

ARTICOLO 22

Ai ristoratori, soci dell'Associazione, viene rilasciato annualmente un attestato riproducente il logo della Federazione Nazionale Tartuficoltori (F.I.T.A.) con la dicitura "IN QUESTO LOCALE NON SI USANO AROMI DI SINTESI NE' TARTUFI IL CUI COMMERCIO E' VIETATO".

ARTICOLO 23

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il mese successivo il Consiglio di Amministrazione, d'intesa con il Collegio Sindacale, provvederà alla stesura del bilancio da sottoporsi per l'approvazione all'Assemblea che sarà convocata entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

ARTICOLO 24

In caso di scioglimento, l'Assemblea, secondo quanto stabilito dall'art. 2497 del C.C., nomina uno o più liquidatori scelti preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri. In questo caso l'intero patrimonio sociale, dovrà essere devoluto a scopi di pubblica utilità e di beneficenza, ai sensi della legge.

ARTICOLO 25

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del C.C. e delle leggi speciali in materia di associazioni di persone non riconosciute.

Letto, approvato e sottoscritto in Bologna, addì 12.04.2011

I SOCI FONDATORI:

Pierantoni Lucio

Rubbini Guerrino

Morara Marco

~~Arbati Loris~~

Casarini Gianantonio

Salvi Salvatore

Toricelli Fulvio

Veronesi Paolo

MERLI ALBERTO

PICININI SILVANO

